

3. PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI DI APERTURA DEI PLICHI.

Sono ammessi all'apertura dei plichi solo le persone giuridiche che hanno presentato offerte, a condizione che ne facciano formale ed esplicita richiesta entro il termine fissato per la presentazione dei plichi stessi. Per le persone giuridiche potranno presenziare le persone legalmente autorizzate ovvero munite di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante. L'A.M. provvederà a comunicare la data, l'ora e il luogo in cui si procederà all'apertura dei plichi.

4. MODALITA' E TERMINI PER IL RITIRO DEI BOSSOLI

La stipula dell'obbligazione commerciale avverrà solamente a seguito dell'autorizzazione alla permuta da parte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali. L'aggiudicatario dovrà adempiere alla fornitura della controprestazione, in unica rata, presso la sede del Comando Legione Carabinieri Liguria, Via Brigata Salerno nr 19, entro n. **30** (trenta) giorni solari a decorrere dal giorno successivo dalla data di sottoscrizione della presente obbligazione commerciale, previo versamento presso il Servizio Amministrativo Legionale dell'importo eventuale a credito quale differenza tra la fornitura e il credito dell'A.D.

Contestualmente, ovvero entro 15 giorni dalla fornitura della controprestazione, l'aggiudicatario dovrà provvedere, **a proprio spese**, al ritiro, al trasporto e alla deformazione dei bossoli e alle spese di missione per i componenti della commissione incaricata di assistere a tale attività e redigere apposito verbale dal quale risulti l'avvenuta esecuzione.

5. PENALITA'.

Agli effetti di quanto disposto dall'art. 33 delle Condizioni Generali d'Oneri approvate con D.M. nr. 200 del 14 aprile 2000, qualora la ditta non provveda al ritiro dei bossoli in ottone nei termini previsti, l'Amministrazione può assegnarle un termine non inferiore a 20 (venti) giorni per presentare le proprie giustificazioni. Decorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di:

- dichiarare risolto l'impegno negoziale ed incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte non eseguita;
- provvedere all'esecuzione in danno dell'impegno negoziale o della parte del contratto non eseguita, con le modalità indicate all'articolo 38 delle citate Condizioni Generali d'Oneri;
- lasciar continuare l'esecuzione, applicando le penalità di seguito riportate.

Ai fini dell'applicazione delle eventuali predette penalità si stabilisce che, in caso di ritardo nel ritiro dei bossoli in ottone, sarà applicata alla ditta, relativamente al lotto aggiudicato per cui non si è provveduto al ritiro, una multa progressiva pari al 2% (duepercento) per ogni due giorni di ritardo e sino ad un massimo del 10% dell'importo netto del lotto non correttamente eseguito.



IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Cap. amm. Alessio Pappalardo)